



COMPLETATO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2014/61/EU

Pubblicato sulla GU n. 57 del 9 marzo il D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 *“Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”*.

Com’è noto, la direttiva 2014/61/UE è stata recepita in parte con la legge 164/2014 di conversione del DL 133 conosciuto come “sblocca Italia”. In quell’occasione è stato inserito nel DPR 380/01 un nuovo articolo, il 135-bis, con il quale sono definite regole per l’infrastrutturazione digitale degli edifici, imponendo nelle nuove costruzioni e in determinate tipologie di ristrutturazioni, la realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio e di accessi all’edificio per agevolare, con conseguente riduzione dei costi, la realizzazione di impianti di comunicazione elettronica.

Con lo stesso articolo si riconosce la possibilità di identificare gli edifici dotati di infrastruttura secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1,2,3, con una etichetta rilasciata da tecnici in possesso dei requisiti per gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere ai sensi del DM 37/08.

Ora, con il Decreto Legislativo 33/2016, entrato in vigore il 10 marzo u.s. (alcune disposizioni entreranno in vigore dal 1° luglio 2016), si completa il recepimento della direttiva europea.

Ancorché in modo poco distinto, sono considerati due ambiti: suolo pubblico e interno degli edifici.

Relativamente alla parte pubblica, prevede regole per incentivare la condivisione delle infrastrutture esistenti (anche di servizi diversi dalle comunicazioni purché in grado di ospitare cavi di fibre ottiche) e la semplificazione burocratica per le realizzazioni in condivisione delle nuove infrastrutture adatte ad ospitare impianti per le comunicazioni elettroniche con lo scopo di ridurre i costi di installazione di tali impianti.

Per gli edifici introduce regole interessanti, sia per gli edifici in regola perché soggetti alle regole del nuovo articolo 135-bis, sia per gli edifici esistenti che si siano dotati della infrastruttura con caratteristiche descritte nelle guide CEI richiamate nel comma 3 dell’articolo 135-bis, ancorché non soggetti agli obblighi di tale articolo.



In pratica il proprietario o il condominio ove costituito (equiparato a gestore di infrastruttura fisica) potrà mettere a disposizione l'infrastruttura esistente (purché avente caratteristiche tali da rendere agevole l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica su banda larga e ultralarga) agli eventuali operatori di rete.

Per tali casi sarà possibile (obbligatorio) “soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo”.

Sarà quindi possibile ottenere il pagamento di una “tariffa” per l'uso dell'infrastruttura di proprietà del condominio.

Importante anche l'art. 12 con le disposizioni di coordinamento.

Il comma 1 afferma che eventuali contrasti tra le disposizioni di questo D.Lgs. e quelle del D.Lgs. 259/03 codice delle comunicazioni elettroniche, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo. (ad esempio il diritto d'antenna ed il rispetto dei “*diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica*”).

Il comma 2 afferma che “*le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.*”

Cioè gli spazi tecnici all'interno o all'esterno degli edifici, destinati ad ospitare apparati per la fornitura di servizi di accesso a banda ultralarga non vengono considerati nel computo per il calcolo della rendita catastale. Auspicabile che tale esenzione valga anche per il calcolo degli oneri urbanistici per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni.

E gli installatori in tutto questo come sono interessati?

Sono avvantaggiati sicuramente, sia grazie all'art. 135-bis, sia grazie al D.Lgs. 33/2016, in quanto :

- 1> l'obbligo per determinate tipologie di edifici di realizzare una infrastruttura fisica multiservizio passiva (cioè in grado di ospitare diversi mezzi trasmissivi per diversi servizi compreso le fibre ottiche spente) costituisce un indubbio incremento di lavoro.
- 2> le opportunità vantaggiose previste anche per gli edifici esistenti, ancorché non obbligati, potrà determinare un incremento di lavoro anche su questo fronte.
- 3> la realizzazione di “adeguati spazi installativi” all'interno degli edifici realizzati seguendo le indicazioni delle Guide CEI richiamate dalla legge, permetterà di avere maggiori opportunità di interventi per soddisfare le richieste anche di singole persone che necessitano (forti del diritto) di utilizzare diverse tipologie di mezzi per le comunicazioni elettroniche.



- 4> per la gestione delle infrastrutture fisiche multiservizio dei vari edifici anche di edifici esistenti che sono incentivati a dotarsi di tale infrastruttura ancorché non obbligati, determinerà un incremento significativo di manutentori.
- 5> è avvenuta una rivalutazione dell'artigiano antennista-elettronico con l'assegnazione dell'abilitazione a rilasciare l'etichetta di "edificio predisposto alla banda larga" (seguendo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3) in quanto tecnici abilitati per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al DM 22 gennaio 2008, n. 37.

Sicuramente sarà necessario un impegno serio da parte degli artigiani per curare la propria formazione in particolare per quanto riguarda gli impianti in fibra ottica.

Ricordo che la neutralità tecnologica è obbligatoria e per ora gli apparati (tv, decoder, ecc.) richiedono il collegamento in rame, ma è innegabile che le prestazioni trasmissive della fibra sono tali da far pensare che tra non molti anni saranno disponibili apparecchi utilizzatori con trasduttori ottico/elettrico integrato.

Certamente sarà sempre necessaria la figura dell'installatore/manutentore antennista elettronico in grado di gestire i segnali su ogni tipologia di mezzo trasmissivo compreso via radio (compreso i segnali LTE che presto dovranno entrare negli edifici attraverso impianti d'antenna (che troveranno ospitalità negli adeguati spazi installativi) permettendo in tal modo di ridurre le potenze delle emissioni delle stazioni base, migliorando contemporaneamente la copertura per gli apparati mobili utilizzati all'interno degli edifici.

La nuova era per gli antennisti-elettronici è iniziata, auspicabile l'impegno di tutti per non perdere questa irripetibile opportunità.

Cabiate, 12 marzo 2016

Claudio Pavan